

XPRO

Contenuto riservato agli utenti iscritti alla community di Citynext.it



CITY NEXT

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini – art. 350 C.P.P.

A cura del Ten. Col. Massimiliano Giancaterino

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini

Art. 350 C.P.P.

Nel novero dei compiti affidati dal codice di rito alla polizia giudiziaria, particolare rilevanza viene riconosciuta a tutti quegli atti compiuti nell'immediatezza del fatto-reato: accertamenti urgenti, perquisizioni, ispezioni, sequestri, assunzione di informazioni, costituiscono spesso il nucleo fondante di tutta la fase delle indagini preliminari e, in molti casi, anche della fase dibattimentale.

Il nostro ordinamento, soprattutto dopo l'introduzione del nuovo codice di procedura penale del 1989, prevede forme di garanzia, a favore delle persone indagate, ritenute

indefettibili ed inderogabili. In particolare, per ciò che qui rileva, l'articolo 350 C.P.P. statuisce norme piuttosto stringenti in ordine alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni della persona sottoposta ad indagini e, conseguentemente, in ordine alla utilizzabilità e alla efficacia processuale delle stesse.





In quanto compatibili, devono osservarsi le disposizioni dell'articolo 133-ter, in tema di **modalità e garanzie della partecipazione a distanza**.

Va precisato che tale ultimo articolo è stato di recente novellato, al comma 1, dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, con decorrenza dal 04.04.2024.


Per l'effetto, l'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato.

Quando, invece, **non è emesso in udienza**, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza, almeno tre giorni prima della data suddetta, salvo i casi di urgenza, ferma restando l'esigenza di garantire al difensore l'esercizio delle facoltà di cui al comma 7, che garantisce il diritto di collegarsi dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo, al contempo assicurando il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito e, inoltre, di **consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei**.

Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.

L'articolo 350 c.p.p., che disciplina l'assunzione da parte della polizia giudiziaria delle **informazioni sommarie** dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, è stato novellato dalla riforma cd. Cartabia (articolo 17, comma 1, lettera b) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con decorrenza dal 30.12.2002) con l'inserimento del nuovo comma 4-bis, il quale prevede che quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, **può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza**.

Da ultimo si rammenta (in tal senso Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, 8 aprile 2024, n. 1407) che sono pienamente utilizzabili in dibattimento le dichiarazioni **autoaccusatorie** spontaneamente rese nell'immediatezza dei fatti dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ove l'atto che le include sia stato acquisito al fascicolo per il dibattimento su accordo delle parti, senza che queste ultime abbiano formulato espresse limitazioni circa l'utilizzabilità di detto atto soltanto in relazione a specifici contenuti differenti dalle dichiarazioni stesse.



Il primo comma del citato art. 350 C.P.P. testualmente recita:

“Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo...”.

Come ben chiaro, la norma da subito indica una modalità ben precisa di escussione: solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (non anche gli agenti, quindi) possono porre in essere l’atto. E ciò per evidenti motivi: le esigenze di tutela delle garanzie a favore dell’indagato impongono che a svolgere l’esame sia una persona dotata (presuntivamente) di una preparazione professionale superiore. Analogamente, sempre a garanzia dei diritti dell’indagato, il successivo comma 3 stabilisce che

“Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore,

al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto...”.
A ciò si aggiunga che, a tenore del comma 2, “Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’articolo 97 comma 3 (difensore d’ufficio, N.d.A.)”.

Nella prassi operativa vi è una fase importantissima: l’intervento dell’organo di P.G. sulla scena del delitto. L’attività di polizia svolta sul posto e nei momenti immediatamente successiva al verificarsi di un evento penalmente rilevante rappresenta un caposaldo prodromico a tutte le successive attività: sul locus commissi delicti, l’organo di P.G. individua e identifica le persone che possono utilmente riferire in ordine alle circostanze del fatto e le persone che, presumibilmente, possono considerarsi autori del fatto di reato stesso.

Ed è su questa circostanza che il codice detta una norma pregnante, di fondamentale rilevanza nella prassi operativa delle Forze di Polizia (statali e locali): il comma 5 dell'art. 350 C.P.P.:

“Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini”.

Il successivo comma 6 chiarisce che

“Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione”.

Il dettato legislativo appare chiaro, quasi lapalissiano: nell'immediatezza del fatto solo gli ufficiali di P.G. possono assumere

“notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini”

dall'indagato e, soprattutto, è assolutamente vietata qualsiasi forma di verbalizzazione, registrazione e simili di tali notizie e indicazioni! Di talché è del tutto evidente che i verbali di sommarie informazioni rese dai conducenti dei veicoli, pure diligentemente redatti dagli agenti di P.G. nell'immediatezza del sinistro con esito infausto (mortale o con feriti), non possono avere alcuna valenza né per l'esercizio dell'azione penale, né – tantomeno – essere utilizzati nel corso della fase dibattimentale, proprio perché assunti in violazione delle norme procedurali poste a salvaguardia delle garanzie difensive delle persone sottoposte ad indagini.

Nella realtà – soprattutto nelle fattispecie più comuni come gli incidenti stradali con feriti – è ormai prassi invalsa di molti Comandi assumere sommarie informazioni, da parte degli agenti di P.G. intervenuti per i rilievi, dai conducenti dei veicoli coinvolti: orbene, questi sono da ritenersi (è appena il caso di ricordarlo) già da subito quali persone indagate, posto che le medesime sono oggetto di specifici atti di indagine quali elezione di domicilio, accertamenti urgenti ex art. 354 C.P.P. ecc. Con tutta evidenza si tratta di una procedura operativa destituita



di qualsiasi legittimità normativa che, oltre a comportare consistenti perdite di tempo sul piano pratico, ha la nefasta conseguenza di produrre atti nulli o quantomeno inutilizzabili.

A ciò si aggiunga che il codice di rito, all'art. 63 1° comma, recita: "Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni [351, 362 c.p.p.] dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore [96-97 c.p.p.].

Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese [191 c.p.p.].” Orbene, anche qualora – per le caratteristiche della fattispecie concreta realizzatasi - si volesse ritenere utile assumere sommarie informazioni testimoniali ex art. 351 C.p.p. da quelli che verosimilmente debbano ritenersi autori dei fatti di reato (ad esempio: i conducenti dei veicoli nel caso di un sinistro stradale mortale o con feriti) si dovrebbe sempre agire come prescritto dal citato art. 63, interrompendo l'esame e invitando la parte a nominare un difensore qualora essa rilasci dichiarazioni che facciano ipotizzare una sua responsabilità penale nell'accaduto. Cosa che non sempre accade.

Altrettanto fondante è anche il comma 7 dell'art. 350 C.P.P. che si occupa delle "dichiarazioni spontanee" rese - in qualunque momento - dall'indagato: tali dichiarazioni, per espressa previsione normativa, sono utilizzabili solo nella fase procedimentale (non dunque in dibattimento) e sono destinate ad avere efficacia nella sola fase procedimentale / cautelare ed a quella sulla responsabilità che si svolge nei riti a prova contratta (nella piena disponibilità dell'accusato).

Il concetto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione

(si vedano, per tutte, Cass. sez. 2 n. 3930 del 12/01/2017, Rv. 269206; Cass. sez. un. n. 1150 del 25/09/2008, dep. 2009, Rv. 241884): il Collegio ha affermato che le dichiarazioni "sollecitate", rese dall'indagato nell'immediatezza dei fatti ed in assenza di garanzie, a differenza di quelle "spontanee", non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a favore del dichiarante.

Da ciò si evince che residua l'area delle dichiarazioni "spontanee" che, ai sensi del citato art. 350 comma 7, sono invece utilizzabili nell'area procedimentale e, dunque, nella cognizione cautelare, anche se acquisite senza le garanzie.

In questo ambito, l'attenzione della Corte si appunta su un aspetto essenziale: lo scrutinio della spontaneità delle dichiarazioni rilasciate dalla persona indagata, che deve essere valutata dal giudice sulla base degli elementi disponibili: sul punto il Collegio condivide la giurisprudenza secondo cui spetta al giudice accertare anche d'ufficio, sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, la effettiva natura spontanea delle stesse, dando atto di tale valutazione con motivazione congrua ed adeguata (Cass. sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012 Rv. 253575; Cass. sez. 3 n. 2627 del 19/11/2013, dep. 2014, Rv. 258368).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che le dichiarazioni spontanee - anche se rese in assenza del difensore e senza l'avviso di poter esercitare il diritto al silenzio - siano utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l'indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. Si tratta di dichiarazioni che hanno un perimetro di utilizzabilità circoscritto alla fase procedimentale e dunque all'incidente cautelare, ed ai riti a prova contratta, ma che non hanno alcuna efficacia probatoria in dibattimento se non per le "contestazioni" ai sensi dell'art. 503 comma 3 C.P.P. in sede di esame della parte.



Ten. Col.

Massimiliano Giancaterino

Comandante di Polizia Locale e Responsabile di Servizio in diversi Corpi di Polizia Locale, avvocato, docente per la Scuola Regionale di Polizia Locale della Regione Abruzzo, docente formatore per il Corpo della Polizia Penitenziaria nella materia del Codice della Strada, relatore nelle materie della polizia giudiziaria, del codice della strada, del commercio e attività produttive.

È consapevole che la passione per la formazione parte dal desiderio costante di imparare e crescere per sviluppare abilità e condividerle con gli altri.

Dalla formazione trae ispirazione e motivazione la cui condivisione e l'aiuto agli altri nel loro percorso di apprendimento sono un obiettivo di soddisfazione e senso di realizzazione.



CityNext S.r.l.

Sede Legale: Via Chopin, 12 – 00144 Roma

E-mail: info@citynext.it